



di sopraelevazione, secondo i patti contrattuali stipulati tra il Comune medesimo e l'I.N.A.

Il Comune tuttavia ha respinto la richiesta di un corrispettivo ed ha, di recente, confermato la piena fondatezza del diritto di sopraelevazione. È evidente che con ciò il Comune ha voluto sostenere che nel proprio diritto di sopraelevazione deve intendersi compresa - in relazione anche allo spirito degli accordi intercorsi all'epoca della compravendita - la utilizzazione dell'adiacente muro dell'Istituto, per la più facile realizzazione dell'opera.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n. 2924 del 18.11.1958, considerata la opportunità di definire la questione, in relazione all'esito negativo della predetta richiesta di compenso e tenuto presente che detto compenso sarebbe comunque di lieve entità, ha espresso parere favorevole alla concessione gratuita della parziale comunione del muro sopraindicato, rimanendo beninteso al Comune l'obbligo di chiedere gli eventuali permessi della Soprintendenza ai Monumenti e di rispettare i diritti dell'I.N.A., a norma del Codice Civile.

Il Direttore Generale, vista la sua